



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Ai Direttori  
delle Accademie di Belle Arti  
dei Conservatori di Musica  
dell'Accademia Nazionale di Danza  
dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica  
degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche  
del Politecnico delle Arti  
LORO SEDI

**OGGETTO: Reclutamento docenti a.a. 2023/2024. Concorsi a tempo indeterminato, incarichi a tempo determinato, contratti fino ad avente titolo.**

Ad integrazione delle indicazioni fornite con le note n. 7140 del 09.06.2023, 8484 del 07.07.2023 e 9520 del 27.07.2023, da ritenersi richiamate e confermate nella loro interezza, si rappresenta quanto segue in materia di reclutamento del personale docente per l'anno accademico 2023/2024.

## Reclutamento a tempo indeterminato

Le assunzioni a tempo indeterminato di docenti nell'anno accademico 2023/2024 avvengono esclusivamente con le modalità indicate dalla legge (D.L. 198/2022) e specificate dal D.M. 180/2023, per il totale delle assunzioni autorizzate per tale anno accademico e ripartite con il Decreto n. 8472/2023, pari a 892.

Si segnala l'esigenza di procedere urgentemente all'avvio delle procedure, considerata la prossimità dell'avvio dell'anno accademico nonché il fatto che le facoltà assunzionali sono state ripartite il 7 luglio u.s. con il fine di consentire l'espletamento dei concorsi in tempo utile per l'inizio delle attività didattiche.

Considerata la peculiarità delle procedure e l'applicabilità dell'art. 35-ter del d.lgs. 165/2001 alle sole amministrazioni centrali, la pubblicazione dei bandi di concorso sul portale InPA, prevista dall'articolo 4 comma 1 lettera d) del DM 180/2023, può avvenire mediante l'inserimento di un link di reindirizzamento affinché le domande vengano acquisite e gestite autonomamente o su altra piattaforma, ferma la possibilità di utilizzare InPA anche per l'acquisizione e la gestione delle domande.

Si evidenzia che la disciplina approvata con l'articolo 11, comma 3-bis, del D.L. 69/2023 è relativa all'anno accademico 2024/2025 e troverà applicazione esclusivamente a decorrere dal 2024/2025 e con riferimento alle assunzioni autorizzate per il 2024/2025.



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

## Reclutamento a tempo determinato

Il reclutamento a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente sulle seguenti cattedre:

1. cattedre vacanti su cui è stato deliberato il “blocco parziale”<sup>1</sup> e che sono state quindi sottratte alle procedure di mobilità;
2. cattedre vacanti eccedenti quelle coperte dalle facoltà assunzionali ripartite dal MUR, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Accademico;
3. cattedre il cui titolare è in comando, aspettativa, distacco o altra posizione di stato;
4. cattedre il cui titolare sia Direttore e abbia l’esonero dall’insegnamento, purché sia stata individuata la cattedra in compensazione da bloccare totalmente.

Il reclutamento a tempo determinato, i cui destinatari accedono a un contratto con scadenza fissata al 31 ottobre 2024, avviene mediante ricorso a graduatorie d’istituto, ivi compresi gli elenchi “A” e “B” delle Istituzioni di recente statizzazione.

Le graduatorie d’istituto utilizzabili sono quelle vigenti, ossia quelle la cui vigenza al momento della stipula del contratto è prevista dal bando originario. Sono quindi vigenti le graduatorie costituite con riferimento a specifici anni accademici comprendenti il 2023/2024 (ad esempio una graduatoria costituita per il 2021/22, 2022/23 e 2023/24) nonché le graduatorie il cui bando definiva la vigenza in anni solari a decorrere dall’approvazione (ad esempio una graduatoria pubblicata il 18.12.2020 in cui il bando prevedeva che rimanesse valida per tre anni dalla data di pubblicazione).

Salvo specifiche previsioni contenute nei bandi alla base delle singole graduatorie, non è possibile prorogare graduatorie scadute.

I contratti a tempo determinato vengono conferiti (in ordine di priorità):

1. a chi è utilmente collocato nella graduatoria d’istituto vigente (non scaduta né prorogata) o nell’elenco A/B dell’istituzione che conferisce l’incarico<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Si intendono qui anche le cattedre oggetto di “conversione e blocco parziale”, quelle su cui è avvenuta una “variazione eventuale” che ha comportato il “blocco parziale” o la “conversione con blocco parziale”, nonché quelle su cui sussiste un blocco d’ufficio.

<sup>2</sup> In caso la medesima istituzione disponga di due graduatorie vigenti per il medesimo settore disciplinare (o di una graduatoria d’istituto e di un elenco di statizzazione) si ricorre prioritariamente alla graduatoria approvata prima. È fatta



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

2. in assenza di propria graduatoria vigente, a chi è utilmente collocato nella graduatoria d'istituto vigente (non scaduta né prorogata) o in un elenco A/B di altra istituzione.

Il ricorso a graduatorie di altre istituzioni necessita che venga previamente definito dal Consiglio Accademico un criterio univoco per il ricorso a queste ultime (ad esempio, assegnando la priorità alle graduatorie delle istituzioni più vicine, o alle graduatorie più recenti, o a quelle acquisite per prime al protocollo in seguito ad invio da parte di altre istituzioni, o a una combinazione di criteri quali "la graduatoria più recente tra quelle acquisite entro 5 giorni dalla richiesta", eccetera).

La costituzione di nuove graduatorie d'istituto avviene sulla base di quanto definito nella nota MIUR n. 3154 del 09.06.2011 nonché delle seguenti indicazioni:

- a. si costituiscono nuove graduatorie esclusivamente in presenza dell'effettiva esigenza di reclutamento a tempo determinato per il 2023/24 presso l'istituzione che avvia la procedura<sup>3</sup>;
- b. il bando viene tempestivamente pubblicato sul portale dei bandi AFAM <https://afam-bandi.cineca.it>;
- c. lo stesso docente può svolgere la funzione di commissario per un massimo di due volte nel medesimo anno accademico (salvi i casi di settori artistico-disciplinari con un numero molto limitato di docenti di ruolo);
- d. il bando può motivatamente prevedere quale titolo d'accesso il possesso del diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché di titoli equipollenti conseguiti all'estero;
- e. la valutazione dei titoli di studio e di servizio può essere effettuata facendo riferimento all'articolo 8 del D.M. 645/2021, con la precisazione che i titoli di servizio possono essere valutati solo se riferiti a contratti stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica;
- f. laddove la valutazione dei titoli di studio segua la tabella di cui all'art. 8 lett. B) del D.M. 645/2021, essa sostituisce sia la valutazione dei titoli di studio, sia la valutazione dei punti 1) e 2) dei titoli artistico-culturali e professionali previsti dalla nota n. 3154/2011;

---

salva la possibilità di utilizzare le graduatorie derivanti dai concorsi per il tempo indeterminato anche per il conferimento di incarichi a tempo determinato, ove espressamente previsto nel bando di concorso.

<sup>3</sup> Non è quindi possibile avviare la costituzione di graduatorie d'istituto per settori disciplinari di cui l'istituzione non abbia cattedre in organico o abbia tutte le cattedre coperte da un docente titolare.

3

*Il Responsabile del procedimento: il Dirigente Michele Covolan*

Ufficio VI "Stato giuridico ed economico del personale AFAM"

Largo Antonio Ruberti, 1 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 7442

email: [dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it](mailto:dgistituzioni.ufficio6@mur.gov.it) – PEC: [dgistituzioni@pec.mur.gov.it](mailto:dgistituzioni@pec.mur.gov.it)



# Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

- g. in caso di impossibilità di composizione della commissione con tre docenti di ruolo della materia o di discipline simili o affini per oggettiva mancanza degli stessi negli organici delle istituzioni AFAM, è possibile ricorrere a docenti non di ruolo o in quiescenza o a docenti universitari o, come *extrema ratio*, a esperti di comprovata competenza, con atti di nomina debitamente motivati;
- h. il bando contiene una clausola per cui, per ciascun anno accademico, l'accettazione o il rifiuto dell'incarico presso l'istituzione che costituisce la graduatoria implicano la mancata trasmissione del nominativo del candidato ad altre istituzioni che ricorrono alla medesima graduatoria;
- i. il bando specifica puntualmente la durata della graduatoria, che si suggerisce di esprimere in due anni (intesi come anni solari e non accademici) dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

Sono fatti salvi i bandi difformi da tali indicazioni laddove pubblicati precedentemente alla ricezione della presente nota, purché conformi alla nota n. 3154/2011 e alla nota n. 9169/2022.

## Contratti fino ad avente titolo

Laddove le tempistiche del reclutamento a tempo indeterminato e/o determinato non consentissero l'assunzione del vincitore in tempo per soddisfare le esigenze didattiche, è possibile confermare con clausola "fino ad avente titolo", per un tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario, i contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno accademico 2022/2023.

In subordine, nel caso non sia possibile neppure prorogare i contratti a tempo determinato attualmente vigenti, potranno essere conferiti contratti con clausola "fino ad avente titolo", per un tempo limitato e nei limiti dello stretto necessario, utilizzando graduatorie d'istituto vigenti nel 2023/2024 o, in assenza di esse, vigenti nel 2022/2023.

I contratti fino ad avente titolo, di natura temporanea ed eccezionale, sono legittimi esclusivamente in presenza di procedure di reclutamento già avviate e che procedono con celerità, con la conseguenza che ogni evitabile rallentamento del reclutamento rappresenta il venire meno della legittimità del contratto in essere.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
*dott. Michele Covolan*